



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

**CON RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 C.P.A.**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

**E NEI CONFRONTI DI**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE**

- della comunicazione di non idoneità, d [REDACTED] senza protocollo, del Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militare- con cui alla ricorrente veniva comunicata la non

idoneità al servizio militare con la seguente motivazione: [REDACTED]

- dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che hanno determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente;

- all'occorrenza, del bando di concorso e delle successive modifiche, e dei relativi allegati, e delle eventuali norme tecniche, per il reclutamento di 6200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) 3° blocco 2024 e nella parte in cui, anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;

- della Direttiva tecnica "per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militar [REDACTED]

[REDACTED] nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;

- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare [REDACTED]



██████████

La procedura di reclutamento prevedeva le seguenti fasi:

- a) Inoltro delle domande;
- b). svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente bando di reclutamento;
- c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B del presente bando di reclutamento effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 9 e provvederà alla formazione per ogni blocco: - della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l'arruolamento per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; - di nove distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c);
- d). convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica di cui all'allegato G del presente bando e l'accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale;
- e). formazione, da parte della commissione valutatrice, di nove distinte graduatorie di merito – per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) – dei candidati risultati idonei o in attesa dell'esito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
- f). approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
- g). assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c);
- h). decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata iniziale (tre

anni) nell'Esercito.

La ricorrente superava brillantemente le prime fasi e successivamente si sottoponeva alle prove fisiche che superava con successo, e in data 4 ottobre veniva sottoposta alle visite mediche di cui alla lettera d) del bando di concorso.

L [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] *“verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell’affezione contestata, onde acclarare l’idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento”.*

Il Comando sanità e veterinaria, Commissione Medica Interforze di 2<sup>a</sup> Istanza Roma, Ente incaricato di eseguire la verifica, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] **(doc. 3).**

A seguito della comunicazione del predetto giudizio, in data 10 dicembre 2024, veniva inoltrata all’Amministrazione resistente un atto stragiudiziale, con il quale si chiedeva la riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale **(doc. 4)**.

La ricorrente provvedeva, altresì, ad impugnare mediante ricorso per motivi aggiunti gli ulteriori atti adottati dall’Amministrazione.

Con provvedimento del 17 gennaio 2025 l’Amministrazione resistente riammetteva [REDACTED]  
[REDACTED] *“a pieno titolo, in autotutela, alla procedura concorsuale in oggetto”* **(doc. 5)**.

Con sentenza n. 2340/2025 del 3 febbraio 2025, il TAR Lazio dichiarava la cessazione della materia del contendere (**doc. 6**).

In data 5 febbraio 2025, l'Amministrazione convocava nuovamente la ricorrente per concludere le prove previste dalla procedura concorsuale (**doc. 7**).

Tuttavia, in maniera del tutto inspiegabile, dopo avere superato le prove psicoattitudinali, alla ricorrente le veniva consegnato l'atto con il quale la commissione medica la dichiarava

[REDACTED]



È ormai di solare evidenza come la ricorrente sia stata nuovamente esclusa dalla procedura concorsuale sulla base di un errato giudizio di inidoneità, fondato nuovamente sulla seguente apodittica motivazione: [REDACTED]

Il superiore giudizio è frutto di una erronea valutazione, tanto che già a seguito della verifica ordinata da codesto On.le Tribunale la stessa è stata giudicata idonea.

Quindi, l'illegittimità dell'esclusione ha trovato, inequivocabile e definitiva conferma nella verifica eseguita dal Ministero della Difesa- Commissione Medica Interforze di 2<sup>a</sup> Istanza Roma, che all'esito della visita specialistica, e dopo avere visionato la documentazione ha valutato la ricorrente "idonea al reclutamento come volontaria in ferma prefissata iniziale".

Tanto che, a seguito del predetto accertamento l'Amministrazione aveva riammesso, a pieno titolo, la ricorrente alla procedura concorsuale.

Per tale motivo, dunque, l'esclusione è illegittima e va annullata.

**2). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL DPR N. 90/2010 E DELLA DIRETTIVA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE APPROVATE CON DECRETO DEL 4.6.2024 – ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA LETTERA S PUNTO 11 DELLA PREDETTA DIRETTIVA TECNICA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI DI BUONA FEDE, AFFIDAMENTO, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITÀ E**

**MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto assunto in violazione del Decreto del Ministero della Difesa del 4.6.2014, lett. S punto 3, recante la Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e, quindi, dell'articolo 582 del D.P.R. 15.3.2010, n. 90, e, più nello specifico, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa per asserita inidoneità (astigmatismo miopico composto), laddove, alla luce della corretta valutazione degli esami diagnostici, la ricorrente deve ritenersi perfettamente idonea al servizio militare.

In particolare, la Commissione per gli accertamenti psico fisici ha espresso nei confronti della ricorrente il seguente giudizio diagnostico: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il suddetto giudizio, tuttavia, - premesso che in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di Codesto On.le Tribunale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici, benché costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità (cfr. TAR Lazio – Roma, sentenza n. 5735/2019 del 7.5.2019) – è palese- mente illegittimo in quanto fondato su presupposti inesistenti ed errati, scaturito da un travisamento della situazione di fatto, ritenendo s [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'art. 582 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

stabilisce che [REDACTED]

Al riguardo, appare opportuno procedere ad una necessaria ricostruzione giuridica di quanto previsto, precisandone l'effettiva portata di esse in ragione della loro corretta interpretazione in combinato con quanto espressamente previsto dal Testo Unico.

Premesso, infatti, che le cause di inidoneità debbono essere necessariamente identificate in quelle elencate nei regolamenti all'uopo adottati con appositi decreti, è da rilevare che la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi precisando che le direttive tecniche *“possono solo specificare nel dettaglio le singole patologie, purchè rimanendo entro il perimetro definitorio e tipologico tracciato a monte”* dai decreti in trattazione (cfr., fra le altre, C.D.S. Sez. IV, 30 aprile 2018, n. 2026; C.D.S. Sez. IV, ord. agosto 2018, n. 4034).

Orbene, [REDACTED]

[REDACTED]

L'Amministrazione, quindi, erroneamente ed in evidente travisamento dei fatti, non ha correttamente valutato la ricorrente che, come risulta pianamente dalla documentazione medica allegata, non presenta alcuna riduzione del visus, come invece indicato nel giudizio di inidoneità ed è pienamente in grado di svolgere l'attività militare.

Da un esame della documentazione medica, anche degli esami e delle visite effettuate

successivamente presso altra struttura pubblica, emerge che il giudizio sanitario, in base al quale sarebbe stata rilevata una causa di inidoneità, non sia stato reso sulla base di un esame obiettivo.

Invero, la dichiarazione di inidoneità della ricorrente è contraddetta anche da una oggettiva lettura della documentazione medica in atti.

Dai dati anamnestici, clinici e strumentali e dai certificati medici allegati, si evince che la Simonella sia in possesso dei requisiti di idoneità non essendo affetta da alcuna patologia a carico dell'apparato visivo e, di contro, dalle visite effettuate la ricorrente è emerso un astigmatismo, in atto, intorno a una diottria per occhio, e non come invece affermato dalla Commissione.

La ricorrente, come precisato, anche successivamente alla esclusione, ha effettuato ulteriori visite oculistiche, sia presso uno specialista, che presso altra struttura pubblica, dalla quale è emerso un quadro clinico nei limiti della norma, confermando così l'idoneità della ricorrente al servizio.

██████████ pertanto, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione Medica, è in possesso dei requisiti psico fisici richiesti per lo svolgimento della prestazione lavorativa di cui alla procedura concorsuale.

**2.2).** L'Amministrazione dunque ha agito illegittimamente, effettuando una erronea valutazione della situazione della ricorrente e travisando la situazione di fatto, stante l'assenza, all'attualità, di alcuna causa di inidoneità.

In altri termini, dalle risultanze degli accertamenti sanitari effettuati, anche successivamente, nessun tipo di controindicazione al servizio è stata riscontrata non emergendo la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato e, conseguentemente, la ricorrente si palesa come in possesso del profilo adeguato all'ammissione e prosecuzione della procedura concorsuale.

Da quanto precede, discende una evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto manifestamente arbitrari oltre che illogici, incoerenti ed incongrui ed ingiusti, posto che la Simonella

non presenta alcuna patologia ed è, pertanto, fisicamente idonea al servizio militare.

Emerge chiaramente, quindi, un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione Medica nonché nella valutazione degli accertamenti clinici condotti sulla persona della ricorrente, errore che impone l'annullamento del giudizio di inidoneità della stessa, poiché viziato per violazione dell'art. 582 del T.U. 90/2010, per difetto di motivazione e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, con conseguente ammissione alle successive fasi del concorso. Dalla discordanza dei risultati, peraltro, non può che essere contestata la carenza dell'accertamento clinico svolto dalla nominata Commissione, nonché la superficialità con cui è stata svolta l'istruttoria, lesiva dell'interesse della ricorrente.

Come avvalorato dalla documentazione in atti, il giudizio di inidoneità è inficiato da una errata valutazione medica fondata su un accertamento clinico parziale e carente e, quindi, sussiste nella specie una errata istruttoria tecnica dalla quale è dipesa l'illegittima esclusione del ricorrente dalla procedura.

Stando così le cose, appare evidente l'illegittimità del provvedimento di esclusione, atteso che nella fattispecie in esame, l'astigmatismo, in atto, è inferiore a una diottria per occhio, con conseguente illogicità ed illegittimità del giudizio sanitario emesso dalla Commissione Medica.

**2.3.).** In tema, la giurisprudenza (ex plurimis, TAR Lazio, sentenza n. 1910 del 19.02.18; Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza n. 3952 del 27.06.18), in applicazione dei principi di trasparenza, di par condicio dei candidati e di autovincolo, ritiene che le procedure concorsuali devono essere rette, esclusivamente, dalle disposizioni della *lex specialis*, cui l'Amministrazione non può introdurre deroghe successive, che altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda.

Il bando, in uno ai provvedimenti ivi richiamati o, comunque, ad esso presupposti, costituisce la *lex specialis* del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la

conseguenza che le regole in esso contenute vincolano, rigidamente, l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità.

Quanto innanzi in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero, certamente, pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

**Ne discende che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, di contro, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.**

Innegabilmente, le previsioni del bando, nonché della Direttive, dovevano essere rispettate dalla commissione giudicatrice, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione di norme cogenti promananti dalla medesima Amministrazione.

Non va sottaciuto che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato - Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719; 22 marzo 2005, n. 1167; 11 settembre 2006, n. 5252; 22 maggio 2007, n. 4849), l'accertamento dei requisiti sanitari, ai fini del reclutamento nelle Forze Armate, costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un'evidente illogicità per l'insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione, ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., ex



a coronare il sogno di una vita.

**Non sussistendo alcun elemento ostativo e stante la recente pubblicazione della graduatoria con relativa convocazione dei vincitori si richiede un provvedimento cautelare tale da evitare il maggior danno.**

Il provvedimento cautelare, inoltre, stante lo scontato superamento delle successive verifiche, non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che, invece, se ammesso alla frequenza delle scuole di formazione proprio durante le stesse potrebbe saggiarne l'indubbia attitudine al ruolo della ricorrente (T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 aprile 2005, n. 3011).

Di non secondario rilievo è, poi, l'interesse pubblico alla selezione dei candidati più meritevoli a ricoprire un ufficio pubblico che la ricorrente ha già dimostrato di possedere.

Alla luce di quanto evidenziato, dunque, si chiede l'assegnazione della ricorrente ai vari Reggimenti addestrativi della Forza armata e incorporazione nella graduatoria generale utilizzata per l'arruolamento per incarico principale, nonché per l'ammissione alla ferma prefissata iniziale (tre anni) nell'Esercito, **già avviata per tutti gli altri partecipanti al concorso.**

Pertanto, considerato che il pregiudizio paventato da parte ricorrente è ovviabile mediante l'ammissione, con riserva, alla predetta fase, la misura cautelare deve trovare accoglimento.

Infatti, in relazione a tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso appare assistito dal prescritto *fumus boni iuris*, per cui merita accoglimento la domanda cautelare che si propone, di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

Invero, nelle more del giudizio, in mancanza della sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, la ricorrente si vede preclusa la possibilità di essere assegnata ai vari Reggimenti addestrativi e quindi essere ammessa alla ferma prefissata iniziale nell'Esercito, considerati che gli altri vincitori già sono in servizio.

I provvedimenti impugnati, invero, ledono il diritto al lavoro della ricorrente

(costituzionalmente garantito); e conseguentemente determinano gravissimi disagi a carico della stessa, oltre che patrimoniali, anche morali e psicologici, tipici delle persone prive di una adeguata collocazione nel mondo del lavoro, che non riescono a raggiungere la piena estrinsecazione della propria persona e che devono oltretutto garantire una esistenza dignitosa. Sussiste, quindi, anche il *periculum in mora*, ai fini della tutela cautelare d'urgenza, giustificato dall'essere già avvenuta l'assegnazione ai vari Reggimenti, ed il cui espletamento senza la partecipazione della ricorrente determinerebbe immediati effetti giuridici e fattuali irreversibili ed irreparabili, tanto immediati da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile per l'esame in sede collegiale della domanda cautelare.

È evidente la estrema gravità e l'urgenza richieste normativamente per la concessione della misura cautelare monocratica.

A tal fine è opportuno evidenziare che, *“la funzione del provvedimento cautelare monocratico d'urgenza non è di anticipare l'esito del giudizio, bensì di prevenire il formarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli e altresì irreversibili, ossia tali da non poter essere rimediate neppure con una ordinanza collegiale emessa alla prima camera di consiglio utile”* (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, 19.05.2015, n. 2129; T.A.R. Roma, 9.10.2015, n. 4246). Di contro, non sussiste alcun danno per l'Amministrazione resistente che, anzi, garantendo a parte ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali, eviterebbe di incorrere in successive declaratorie di illegittimità con eventuale annullamento dell'intera procedura.

La concessione della richiesta cautelare anche in via d'urgenza, invero, consentirebbe un sicuro risparmio per le finanze pubbliche poiché, in alternativa, dovrebbe – in ipotesi di accoglimento in sede collegiale – istituirsi una sessione suppletiva, con inevitabile aggravio per l'erario.

#### **4). ISTANZA EX ART. 41 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.**

In ragione dell'ingente numero dei potenziali controinteressati, **considerato che non si conosce**

**la posizione della ricorrente a seguito dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio,** e all'impossibilità di conoscere le loro generalità, il presente ricorso è stato notificato ad almeno tre di essi ai fini della sua ammissibilità.

Qualora codesto onorevole Tar dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di altri controinteressati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso all'albo online dell'amministrazione resistente ex articolo 41 c.p.a., vista la difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

A tal uopo, si chiede, ai sensi dell'art. 41, co.4 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., che la notifica per pubblici proclami avvenga mediante pubblicazione dei soli motivi di ricorso (stante la presenza di dati sensibili) sul sito internet dell'Amministrazione resistente, con le modalità che vorrà dettare, come da precedenti determinazioni assunte in controversie analoghe dall'On. Tribunale adito.

Infatti, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Alla luce della documentazione medica allegata, proveniente anche da struttura pubblica, il ricorso non avrebbe la necessità di alcuna istruttoria.

Ciò nondimeno, nell'ipotesi in cui l'On.le Tribunale volesse procedere ad una istruttoria, stante la evidente illegittimità del provvedimento e posto che è in contestazione l'accertamento di un presupposto di fatto del medesimo, accertamento che in quanto scarsamente opinabile può essere soggetto a verifica (cfr. al riguardo C.S. IV 24.2.2004 n. 719) e comunque ad accertamento tecnico, si chiede che la stessa, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo, ove ritenuto conducente, venga disposto nelle consuete forme, mediante accertamento della fondatezza del parere reso dalla Commissione, quindi sulla sussistenza di cause di esclusione.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

Che l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:

- 1). In via preliminare, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a., con decreto presidenziale, in via provvisoria, sospendere gli atti impugnati;
- 2). In via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- 3). Nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, nonché, se e per quanto occorra, degli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi, rimettendo al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare per quanto di competenza, in particolare per l'affermazione dell'idoneità della sig.ra Simonella all'arruolamento, quale VFI nell'Esercito, facendo, contestualmente, obbligo all'Amministrazione convenuta di provvedere in conformità;
- 4). Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'ammissione della ricorrente;
- 5). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA.

*Salvis iuribus*

Si producono documenti come da indice degli atti.

*Notazione fiscale: ai sensi e per gli effetti della legge 488/99 e dell'art. 37 D.L. D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, si dichiara che trattandosi di controversia in materia di reclutamento al pubblico impiego, dal valore indeterminabile, sconta il pagamento di un contributo unificato pari a € 325,00.*

Militello Rosmarino- Roma, 21 febbraio 2025

Avv. Antonino Araca